



ORDINANZA N. 34/2024 DEL 12/04/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ORTONA

OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE DI MQ. 300 (ML. 30X10 CIRCA), NEI PRESSI DEL MOLO NORD, PER IL CARICO DI MATERIALE LAPIDEO A BORDO DEL MOTOPONTONE "INMARE I" DAL 14/04/2024 PER 90 GIORNI (FINO AL 12/07/2024)

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in



riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTO l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTA l’Ordinanza n. 4/2024 del 12/01/2024 con la quale questa Autorità autorizzava la Ditta “INMARE S.r.l.”, con sede in Termoli (CB), Via del Porto Molo Sud, C.F./P.IVA 01550480709, per 90 giorni (a far data dal 15/01/2024 fino al 13/04/2024), alla temporanea occupazione di un’area demaniale marittima di circa mq. 300 (ml. 30x10 circa) situata nei pressi del Molo Nord del Porto di Ortona per il deposito di materiale lapideo, con carico a bordo del Motopontone “INMARE I per lo svolgimento dei lavori di “Intervento di lavori di ripristino scogliere e varchi in località Lido Riccio. CIG: A01622831F CUP: H78H22000300006 aggiudicati dal Comune di Ortona;

VISTA la nota acquisita con prot. E-4806 del 25/03/2024 con cui la medesima Società “INMARE S.r.l.” ha avanzato richiesta di utilizzo del medesimo spazio demaniale marittimo di circa mq. 300,00 nell’ambito portuale di Ortona quale piana per il carico del materiale lapideo a bordo del Motopontone INMARE I (di proprietà della Società istante) per lo svolgimento degli interventi relativi ai “Lavori di realizzazione, manutenzione e rifioritura delle scogliere – CUP: H77H21006990006 - CIG: A01E27C971” in qualità di subappaltante della ditta “I.C.M. S.r.l.” di Altidona, aggiudicataria del Comune di Ortona per le attività di “Posa in opera di scogli di 2° e 3° categoria, salpamento subacqueo di scogli e gestione della piana di carico”, nonché per l’esecuzione di “Interventi di riparazione scogliere – CUP: B26F22000120001 – CIG: A0179BD901” in qualità di aggiudicataria del Comune di Francavilla al Mare, per il periodo richiesto a partire dalla data di scadenza attuale della predetta Ordinanza n. 4/2024 del 12/01/2024 (ovvero dal 14/04/2024) per la durata di 90 giorni (fino al 12/07/2024);

VISTA ancora la nota prot. E-4806 del 25/03/2024 con cui la predetta Società istante ha specificato che le modalità lavorative, i mezzi utilizzati, il personale che sarà presente (compreso il responsabile di cantiere) e tutto quanto già esplicitato nella precedente richiesta di occupazione, di cui alla suddetta Ordinanza n. 4/2024, rimane valido ed invariato;

VISTA sempre la nota prot. E-4806 del 25/03/2024 con cui la Società istante ha trasmesso la quietanza di pagamento del canone accertato dagli Uffici;



- VISTA** la Determina di affidamento del Comune di Ortona (Registro Generale n. 2120 del 04/12/2023) alla ditta "I.C.M. S.r.l." e della relativa autorizzazione prot. R.U. n. 9490 del 04/03/2024 al subappalto da parte dello stesso Comune di Ortona in favore della Ditta "INMARE S.r.l." afferente i "Lavori di realizzazione, manutenzione e rifioritura delle scogliere – CUP: H77H21006990006 - CIG: A01E27C971";
- VISTA** la Determina di affidamento alla Società istante da parte del Comune di Francavilla al Mare (Determinazione n. 1126 del 04/12/2023) per lo svolgimento dei lavori per "Interventi di riparazione scogliere – CUP: B26F22000120001 – CIG: A0179BD901";
- VISTA** la nota prot. U-5518 del 08/04/2024 di questa Autorità con è stato richiesto alla locale Capitaneria di Porto e alla Divisione Safety-Security, per i relativi aspetti di competenza, di esprimere proprie valutazioni al riguardo declinando eventuali prescrizioni e/o motivi ostativi in merito alle attività di che trattasi;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla Divisione Safety-Security di questo Ente, con comunicazione acquisita al prot. n. I-5577 del 09/04/2024;
- VISTE** le valutazioni espresse dalla locale Autorità Marittima con la nota prot. n. 8218 del 10/04/2024, acquisita al prot. n. E-5712 del 10/04/2024;
- PRESO ATTO** della documentazione già trasmessa afferente alla precedente analoga occupazione temporanea di cui alla predetta Ordinanza n. 4/2024 del 12/01/2024, nel particolare della persistente validità della polizza assicurativa RCT-RCO n. 430233239 emessa dalla Società "Generali Italia S.p.A." e della polizza fidejussoria n. 1717.00.27.2799876044 emessa dalla Società SACE BT S.p.a. dell'importo garantito di € 5.000,00;
- CONSIDERATO** che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva dell'Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- VALUTATA** la necessità di predisporre apposita Ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 Cod. Nav, volta ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori tutti, alla disciplina delle attività volte alla realizzazione dei predetti lavori;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, in prosecuzione a quanto già assentito da questa Autorità con l'Ordinanza n. n. 4/2024 del 12/01/2024, l'impresa "INMARE S.r.l.", avente sede in Termoli (CB), Via del Porto Molo Sud, C.F./P.IVA 01550480709, avvierà le attività per i "Lavori di realizzazione, manutenzione e rifioritura delle scogliere – CUP: H77H21006990006 - CIG: A01E27C971" in qualità di



subappaltante della ditta "I.C.M. S.r.l." di Altidona, aggiudicataria dal Comune di Ortona per le attività di "Posa in opera di scogli di 2° e 3° categoria, salpamento subacqueo di scogli e gestione della piana di carico" nonché per l'esecuzione di "Interventi di riparazione scogliere – CUP: B26F22000120001 – CIG: A0179BD901" in qualità di aggiudicataria dal Comune di Francavilla al Mare.

La realizzazione dei suddetti lavori avverrà per una durata di circa 90 giorni consecutivi a decorrere dal 14/04/2024 (fino al 12/07/2024), con la temporanea occupazione, da parte della suddetta impresa, di un'area demaniale marittima di circa mq. 300,00 (dimensioni ml. 30x10 circa) situata nei pressi del molo nord del porto di Ortona, come meglio individuato nell'allegato elaborato grafico, per il deposito di materiale lapideo, con carico a bordo del Motopontone "INMARE I" di proprietà della medesima Società istante.

Direttore di Cantiere: Ing. Riccardo Iennarelli, reperibile al 320/5708059.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse lo spazio demaniale individuato nell'allegato elaborato grafico, nel periodo dal 14/04/2024 al 12/07/2024, è interdetto ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività attinenti ai lavori previsti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per l'intera durata delle attività di cui al precedente art. 1, lo spazio all'uopo impegnato resterà nella totale custodia del competente soggetto richiedente, nonché della ditta esecutrice dei lavori. Tale spazio, a cure ed oneri dello stesso soggetto richiedente, dovrà pertanto risultare sempre correttamente recintato – mediante nastro segnalatore – onde garantire la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire interferenze con la pubblica circolazione viaria sia pedonale che veicolare nonché con l'operatività portuale ed ogni altra attività ivi normalmente svolta, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, del Codice della Navigazione e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado.

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- L'area in oggetto risulta adiacente alla Facility ITOTN-0001 lato Nord, pertanto, al fine di non generare potenziali situazioni di interferenza con l'operatività portuale, il richiedente dovrà provvedere alla perimetrazione dell'area ricorrendo all'utilizzo di apposite



- delimitazioni evitando di occupare, anche in via temporanea la viabilità esterna al perimetro con mezzi operativi in genere;
- Il richiedente dovrà ottenere il permesso di accesso in porto tramite il portale accessi per transitare nella viabilità della facility per raggiungere l'area indicata nella richiesta;
 - Qualora la ditta necessitasse dell'apertura della facility/varco di accesso al di fuori degli orari di apertura tutte le spese saranno a proprio carico richiedendo il servizio direttamente al PFSO Lorenzo Sarchese;
 - Il richiedente dovrà adeguatamente informare eventuali ditte terze preventivamente all'accesso nell'area riguardo alla conformazione dei luoghi ed alle procedure operative;
 - L'apposizione, all'ingresso dell'area di cantiere, di una tabella indicante il nominativo ed il recapito suddetti;
 - L'assistenza, mediante movieri idoneamente qualificati, previo coordinamento con il locale Comando della Capitaneria di Porto, che sia necessaria per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione viaria;
 - L'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative — in particolare il D.Lgs. 272/99 e il D.Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. — ed agli specifici piani di sicurezza (piano operativo di sicurezza, piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento);
 - La verifica della regolare qualificazione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
 - Dovrà essere garantita la pulizia dell'area demaniale interessata;
 - La segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Ortona, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori in parola, ancorché imprevisto, venga ravvisato nei confronti della pubblica incolumità;
 - Ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Art. 4

Ai fini delle attività in argomento, oltre a quanto già stabilito nei precedenti articoli, resta obbligo del competente soggetto richiedente quanto segue:

- Stante l'attuale regime di limitata fruibilità della banchina nord nuova e di viabilità alternativa disciplinate giusta ordinanza presidenziale n.128, in data 29/11/2023 (adottata all'esito del crollo della torre faro n.2), atteso che il transito dei mezzi della Ditta "INMARE S.r.l." diretti all'area di caricazione determinerà un ulteriore incremento del traffico veicolare sulla banchina stessa, il datore di lavoro/preposti/responsabili operativi dell'impresa operante dovrà prevedere l'adozione ed implementazione di uno specifico "piano operativo di sicurezza", mirato, tra l'altro, all'indottrinamento degli autisti in ordine al rispetto delle prescrizioni di sicurezza rese necessarie dallo scenario lavorativo in questione, dalla citata ordinanza presidenziale 128/2023 e da tutte le altre norme di sicurezza delle operazioni portuali adottate da questa AdSP;
- Comunicare giornalmente al PFSO dell'impianto (Sig. L.F. Sarchese) le targhe dei mezzi che si prevede entrino in porto ed i nominativi degli autisti/operai;



- Specificare la natura dei carichi trasportati, soprattutto laddove diversi dal materiale lapideo;
- Assicurare il presidio del varco di security, a mezzo del personale già all'uopo abilitato, per tutta la durata delle operazioni in porto, laddove gli orari delle stesse si prevede superino quelli ordinariamente osservati;
- Intraprendere, con riferimento alle figure del "direttore di cantiere" / "responsabile operativo" in loco e simili, che abbiano effettivamente necessità di entrare in porto per sovrintendere/vigilare sulle operazioni, gli opportuni, preliminari contatti con il PSO onde valutare l'applicazione delle procedure autorizzative di *background check*;
- Sottoporre alle valutazioni del PSO – successivamente attenendosi alle conseguenti determinazioni/prescrizioni che il predetto riterrà opportune - l'adozione di ulteriori, eventuali misure alternative di protezione "lato mare" dell'area oggetto della richiesta occupazione temporanea, stante la (nota) mancanza di una perimetrazione integrale della predetta, a fronte dell'ulteriore, potenziale "fattore di rischio" rappresentato dalla utilizzazione del sito quale punto di carico;
- Dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni al transito di personale e mezzi nel rispetto delle prescrizioni di security di cui al vigente PFSP dell'impianto portuale ITOTN001, nonché di ogni altra autorizzazione all'uopo necessaria;
- Prima dell'inizio delle attività dovrà essere prodotta a questa Autorità una documentazione fotografica dell'area demaniale oggetto della presente;
- Comunicare la data di fine delle attività di cui al punto 1) del superiore oggetto, con contestuale produzione di documentazione fotografica dell'area demaniale oggetto della presente;
- Il trasporto del materiale lapideo dovrà necessariamente avvenire mediante modalità atte a prevenire l'eventuale perdita dello stesso, senza creare intralcio alle ordinarie operazioni in corso nell'ambito portuale di Ortona;
- Dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, ivi compreso lo specchio acqueo antistante, da qualsivoglia materiale;
- Dovrà essere adottata ogni misura di cautela necessaria per la salvaguardia della pubblica incolumità. Pertanto, il perimetro dell'area richiesta dovrà essere adeguatamente delimitato e segnalato a scampo di ogni interferenza con le limitrofe attività; i materiali in deposito dovranno inoltre essere sempre posti in condizioni di totale sicurezza, affinché siano sempre evitati – anche in circostanze di condizioni meteorologiche avverse – ribaltamenti o spostamenti incontrollati;
- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- Evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- È fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 5

Il richiedente, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Società, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero



derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria vigenti ed agli atti d'ufficio.

L'Autorità Marittima e le Forze dell'Ordine cureranno la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento delle operazioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per ragioni tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

Art. 6

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 12/04/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi
Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)